



## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: ART. 17 L.R. N. 3/2010 – DICHIARAZIONE DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA SOCIALE.

L'anno duemilaquattordici addì uno del mese di ottobre alle ore 18,00 nella Sala delle adunanze consiglieri.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	<b>TRAVERSO Marco – Sindaco</b>	X	
2	<b>ALLIANO Giovanni – Assessore</b>	X	
3	<b>BOTTARO Luigi - Assessore</b>		X
	Totali	2	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor TAVERSO Marco – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sul territorio comunale insistono n. 13 alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) di cui n. 6 costituenti l'immobile in via Brionte n. 18, di proprietà del Comune e n. 7 in via Serravalle n. 11, di proprietà dell'Agenzia del territorio per la Casa di Alessandria ;

Richiamate le deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 19 del 7.07.2014, con cui è stata riapprovata la convenzione stipulata in data 15.6.1992 e rinnovata fino al 31.12.2019, con cui è stata affidata la gestione degli immobili di edilizia sociale di proprietà comunale all' A.T.C., siglata data 23.09.2014;

- Giunta Comunale n. 41 del 12.09.2012 è stata approvata la convenzione, con l'Agenzia del territorio per la Casa (A.T.C.) di Alessandria, per la delega delle funzioni esecutive per l'assegnazione degli alloggi, di esclusione dalla graduatoria, di annullamento dall'assegnazione, di decadenza dall'assegnazione nell'ambito dell'edilizia sociale, di cui alla Legge Regionale 17.02.2010, n. 3;

Atteso che:

- l'Agenzia del Territorio per la Casa di Alessandria, con nota n. 6.000 del 4.08.2014, pervenuta al protocollo del Comune al n. 2130 del 5.08.2014, ha comunicato la posizione di morosità del Sig. U.S., assegnatario di n. 1 alloggio di E.R.P in via Serravalle, 11, per un importo di € 5.355,15, con invito al Comune di attivare tutte le procedure al fine di favorire il recupero delle somme non pagate e di procedere al pronunciamento della decadenza entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione medesima ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera d) della Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e .s.m.i. " Norme in materia di edilizia sociale" che dispone: "*L'assegnatario decade dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se, successivamente alla stipula della convenzione di locazione si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2*";

- ai sensi del disposto del comma 1 e 2 dell'art. 17 della L.R. n. 3/2010, il Comune, su segnalazione dell'ente gestore dispone la decadenza di cui al comma 1 che comporta la rescissione della convenzione di locazione;

Visto l'art.15 del Regolamento di attuazione della L.R. 3/2010 Qualora il comune non provveda al pronunciamento della decadenza entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'eventuale morosità successivamente maturata dall'assegnatario e ogni altro costo sopportato dall'ente gestore sono posti a carico del comune medesimo. Il provvedimento di decadenza deve contenere un termine per il rilascio non superiore a tre mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e compete al comune che lo ha adottato darne esecuzione, avvalendosi del comune nel quale è situato l'alloggio.

Atteso che:

in conseguenza della particolare situazione di criticità economico-finanziaria delle famiglie, il Comune si è trovato più volte nella situazione di dover farsi carico delle morosità di soggetti in evidente stato di disagio, nonostante l'intervento, ove previsto, del Consorzio Intercomunale del Novene dei Servizi alla Persona;

- al fine di una fattiva interazione e collaborazione in materia di assistenza è stato siglato, in data 22.09.2009 il Protocollo d'intesa tra l'A.T.C. di Alessandria, il C.S.P. di Novi Ligure e i vari Comuni, per l'assistenza agli inquilini;

Ritenuto opportuno intervenire, in ossequio alla vigente normativa, in caso di mancato recupero delle somme non pagate, per una questione di equità verso i cittadini e allo scopo di evitare che si possa ingenerare una cattiva condotta anche in chi, al momento, ottempera ai propri obblighi contrattuali, seppure con serie difficoltà;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

#### DELIBERA

1. Di dichiarare e disporre, per i motivi sopra esposti, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale nei confronti del nucleo familiare del Sig.U.S., di cui all'elenco trasmesso dal gestore A.T.C. di Alessandria, con nota n. 6.000 del 4.08.2014, pervenuta al protocollo del Comune al n. 2130 del 5.08.2014, depositato agli atti dell'ente e non allegato alla presente per motivi di privacy;
2. Di ritenere che per l'avvio del procedimento ci si avvalga di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 241/1990, in merito alle esigenze di celerità del procedimento;
3. Di dare mandato al Sindaco pro-tempore, Avv. Marco Traverso, per la sottoscrizione degli atti conseguenti per conto del Comune;
- 4 Di notificare il presente provvedimento, al Sig. U.S.;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Agenzia del territorio per la Casa di Alessandria, per gli atti preparatori conseguenti;
6. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90, contro il provvedimento di decadenza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione (D.P.R. n. 1199/71);
7. Di dichiarare ad unanimità di voti favorevoli, resi con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to Traverso Marco

L'Assessore  
F.to Alliano Giovanni

Il Segretario Comunale  
F.to La Pepa Domenica

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI  
(Art. 124 del D.Leg. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale non viene data comunicazione per mancata designazione al momento del Capogruppo della sola maggioranza presente ed esonero da parte del Sindaco

---

REFERITO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 7.10.2014 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 7.10.2014

Il Segretario Comunale  
F.to La Pepa Domenica

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del TUEL 267/200.

Cassano Spinola, lì 7.10.2014

Il Segretario Comunale  
F.to La Pepa Domenica

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

---